

REGOLAMENTO

per l'APPLICAZIONE

dell'IMPOSTA COMUNALE

sugli IMMOBILI

Delibera C.C. n. 1 del 12.03.1999 in vigore dal 01.01.1999 modificato con
Delibera C.C. n. 5 del 29.02.2000 in vigore dal 01.01.2000 modificato con
Delibera C.C. n. 65 del 31.03.2004 in vigore dal 01.01.2004 modificato con
Delibera C.C. n. 47 del 29.12.2004 in vigore dal 01.01.2005 modificato con
Delibera C.C. n. 13 del 27.02.2006 in vigore dal 01.01.2006 modificato con
Delibera C.C. n. 9 del 27.04.2007 in vigore dal 01.01.2007 modificato con
Delibera C.C. n. 16 del 17.04.2008 in vigore dal 01.01.2008 modificato con
Delibera C.C. n. 7 del 27.04.2010 in vigore dal 01.01.2010

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 5 - Abitazione principale
- Art. 5 bis – Immobili oggetto di procedimento espropriativo
- Art. 6 - Fabbricati concessi in comodato
- Art. 7 - Riduzioni di imposta
- Art. 8 - Esenzioni

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 9 - Dichiarazioni e denunce
- Art. 10 - Versamenti
- Art. 11 – Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 12 - Accertamenti
- Art. 13 - Rimborsi
- Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
- Art. 15 - Contenzioso
- Art. 15 bis –Compensi incentivanti

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 16 - Norme di rinvio
- Art. 17 - Entrata in vigore

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Oleggio, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1992 sono così definiti:

- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 51% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;
 - **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Art. 3

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq.9.

Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Nell'ambito dell'attività di accertamento ed al fine di contrastare comportamenti elusivi degli obblighi di versamento dell'imposta, per i fabbricati iscritti in catasto ma destinati ad un uso diverso da quello per cui è stata attribuita la rendita catastale dall'Agenzia del territorio ovvero per quelli sprovvisti di rendita in quanto non iscritti in catasto, sia nell'ipotesi in cui gli stessi siano abusivi sia nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia provveduto all'accatastamento con la procedura disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, l'ufficio tributi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 10 del presente regolamento e senza pregiudizio di quanto disposto, in materia di accatastamento dei fabbricati, dall'art. 1, comma 336 della L. n. 311/2004, accerta l'imposta dovuta con riferimento ad un valore imponibile adeguato alla situazione effettiva dell'unità immobiliare, in ragione delle caratteristiche e della destinazione d'uso della stessa.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Abrogato dal 01.01.2004

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5

Abitazione principale

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale, si considera tale l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica, salvo che egli fornisca prova contraria dell'impiego come dimora abituale di una diversa abitazione.

Vengono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste:

- ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 446/97 le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado che abbiano stabilito ivi la propria residenza;
- ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/96 l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92 le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 446/97 sono considerate parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto. In particolare sono assimilabili all'abitazione principale, con applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, per la sola parte dell'importo della stessa che non abbia trovato capienza nel calcolo dell'imposta per l'abitazione principale, solo i fabbricati rientranti nelle categorie catastali C2, C6 e C7, con il limite massimo di tre unità immobiliari, ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 500 m.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue aree pertinenziali, ancorché iscritte distintamente in catasto. Si tenga presente che in tal caso per le aree pertinenziali si applicherà l'aliquota ridotta e la detrazione che eventualmente non abbia trovato capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione. Si intende area di pertinenza quella del mappale su cui insiste l'edificio. Nel caso in cui la superficie coperta dell'edificio è inferiore ai parametri urbanistici di zona riferiti al mappale, l'area di pertinenza massima può essere considerata come 10 volte la superficie coperta dell'edificio comprendendo il mappale su cui si trova l'edificio e quelli adiacenti di proprietà. Per le aree produttive e commerciali l'area di pertinenza può essere al massimo il doppio della superficie coperta.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs 437/96, si applica la sola aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale anche all'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale.

Ai sensi dell'art. 12 della L. 431/98, si applica la sola aliquota ridotta opportunamente prevista alle abitazioni concesse, con contratto a canone convenzionato, attraverso il servizio socio assistenziale comunale, come abitazioni principali.

Art. 5 bis
Immobili oggetto di procedimento espropriativi

La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di procedimento espropriativo è rappresentata dal valore venale dell'area in base alle disponibilità legali ed effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti della determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Presupposto impositivo a carico del proprietario espropriato è il possesso dell'immobile e viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio ovvero della cessione volontaria dell'immobile nel corso del procedimento espropriativo.

Nel caso di occupazione acquisitiva o appropriativa di un'area, avvenuta in assenza di idoneo titolo giuridico o per scadenza del termine finale in esso contenuto, il presupposto impositivo a carico del proprietario espropriato viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.

La natura di area edificabile deve sussistere al momento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed al momento della presentazione della denuncia o dichiarazione ICI; su richiesta del contribuente il servizio di pianificazione urbanistica del comune attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento e nella normativa vigente.

Se il valore dell'area fabbricabile, regolarmente dichiarata ai fini ICI, risulta inferiore all'indennità di esproprio determinata sulla base della normativa vigente, si applica il meccanismo di riduzione dell'indennità previsto dall'art. 37, comma 7, del DPR 327/01; nel caso di omessa od infedele dichiarazione di aree fabbricabili l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 non può intervenire sino ad avvenuta regolarizzazione della posizione tributaria con emissione degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio e pagamento degli importi liquidati.

Se l'imposta versata negli ultimi 5 anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli oggetto di esproprio, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, si applica il meccanismo maggiorativo di cui all'art. 37, comma 7, del DPR 327/01.

Art. 6
Fabbricati concessi in comodato

Le abitazioni concesse in uso e comodato gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate, alla abitazione principale del contribuente.

Gli immobili di cui al comma 1 beneficiano della detrazione per l'abitazione principale prevista dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 504/92, calcolata in proporzione alla quota posseduta.

I contribuenti interessati a fruire dell'agevolazione prevista dal presente articolo devono presentare al servizio tributi comunali, entro i termini della scadenza del pagamento, dichiarazione indicante l'ubicazione e i dati catastali dell'immobile, il soggetto a cui viene concesso in comodato ed il grado di parentela.

Qualora la dichiarazione sia esibita dopo il termine di cui al comma precedente, il comune riconoscerà l'agevolazione solo per il periodo dell'anno successivo alla trasmissione, a prescindere dalla data della sua sottoscrizione.

E' fatto obbligo di dichiarare entro i termini della scadenza del pagamento il venir meno delle condizioni che danno diritto all'agevolazione.

Art. 7

Riduzioni d'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del DPR 380 del 06/06/01. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Qualora un fabbricato è interessato dagli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 3 del DPR 380 del 06/06/01 lo stesso deve essere considerato quale area edificabile, senza applicazione della riduzione d'imposta di cui al presente articolo.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 dpr 445/00.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

La riduzione di cui al comma 1 opera solo per il futuro ossia dal momento che il Comune, venendo a conoscenza delle condizioni di inagibilità o inabitabilità, è messo in condizione di controllarne la veridicità. L'immobile dichiarato inagibile o inabitabile non potrà essere riutilizzato dal possessore fino a quando l'edificio non avrà riottenuto l'agibilità o l'abitabilità.

Con la deliberazione di cui all'art. 4 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.

Il comune può altresì stabilire aliquota agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

A decorrere dall'anno di imposta 2009, il Comune può adottare un'aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico come specificato all'art. 6, comma 2 bis del D.Lgs 504/92.

Le dichiarazioni sostitutive di cui ai commi precedenti devono essere presentate all'Ufficio Tributi entro i termini della prima scadenza di pagamento nella quale ci si intende avvalere della dichiarazione.

Art. 8

Esenzioni

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30-11-1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da

enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Come previsto dall'art. 1 del D.L. 27/05/08 n. 93, convertito in legge n. 126 del 24/07/08, a decorrere dall'anno 2008 è esente anche l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, nonché quelle ad esse assimilate come previsto dall'art. 5, comma 2, del presente regolamento. Dall'esenzione sopra prevista sono escluse le unità immobiliari accatastate come A1, A8 e A9 anche se adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo. A queste categorie continua ad applicarsi l'aliquota e la detrazione per abitazione principale prevista dall'art. 8, comma 2 e 3 del D.lgs 504/92.

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 9 Dichiarazioni e denunce

A decorrere dall'anno di imposta 2007, l'obbligo di presentazione della dichiarazione previsto dall'art. 10, comma 4 del D.Lgs. 504/92, resta fermo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D.Lgs 463/97, concernente la disciplina del modello unico informatico. Le dichiarazioni sostitutive, presentate dal contribuente ai sensi del presente regolamento al fine dell'applicazione di agevolazioni e riduzioni, valgono anche per l'adempimento dichiarativo di cui al presente articolo.

Art. 10 Versamenti

I versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, devono essere eseguiti entro le scadenze di legge con una delle seguenti modalità:

- su conto corrente postale intestato al Concessionario della riscossione;
- direttamente presso il Concessionario stesso;
- mediante modello F24 in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, secondo quanto previsto dal capo III del D.Lgs 241/97.

In applicazione dell'art. 1, comma 166 della l. n. 296/06, il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, avendo in ogni caso come riferimento il totale complessivamente dovuto, ivi compresi eventuali sanzioni ed interessi; l'arrotondamento non deve essere effettuato nei casi di importi per i quali sia stata concessa rateizzazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della L. 296/06, il versamento può non essere effettuato nel caso in cui l'imposta dovuta sia inferiore ad €. 2,07.

Art. 11 Differimento dei termini per i versamenti

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 12 **Accertamenti**

Al fine del controllo e della manutenzione della base imponibile, le attività di accertamento in rettifica e d'ufficio sono svolte secondo le modalità e nel rispetto dei termini fissati dall'art. 1, commi 161 e 162 della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della L. 296/06, non si procede ad emissione di provvedimenti di accertamento in rettifica e d'ufficio per importi, comprensivi di sanzioni ed interessi, inferiori ad €. 12,00 salvo che si tratti di violazione ripetuta degli obblighi di versamento. La presente disposizione si applica anche per i rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge 296/06.

Art. 13 **Rimborsi**

Ai sensi dell'art. 1, comma 164 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente può richiedere al Comune con domanda in carta libera, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In quest'ultimo caso, il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto a decorrere dalla data di presentazione della relativa domanda ovvero dalla data di adozione d'ufficio del provvedimento di rimborso, entro gli stessi termini in cui è consentita l'attività di accertamento prevista dal precedente art. 12. L'istanza di rimborso deve contenere la richiesta di autorizzazione all'eventuale utilizzo del credito in compensazione nell'ambito della modalità di pagamento tramite modello F24. Con il medesimo provvedimento di rimborso, il responsabile del tributo autorizza tale compensazione. L'ufficio provvede al rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Nel caso in cui l'imposta sia stata versata erroneamente a questo comune per immobili ubicati in Comune diverso, il rimborso potrà essere disposto nel termine in cui sono possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo. Sulle somme da rimborsare sono dovuti interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della L. 296 del 27 dicembre 2006, non si fa luogo a rimborso da parte dell'ufficio né può essere effettuata la compensazione da parte del contribuente quando le somme da riconoscere siano complessivamente inferiori ad euro 12,00.

La presente disposizione si applica anche per i rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge 296/06.

Art. 14 **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, ai sensi dell'art. 36 del D.L. 04/07/06 n. 223, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire dallo strumento urbanistico generale adottato dal comune indipendentemente dall'approvazione definitiva da parte dell'ente competente e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la

richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.

- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

Il rimborso compete per anni cinque.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, nè azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ai sensi dell'art. 36, D. L. 4/07/06 n. 223, siano state adottate dal comune, indipendentemente dall'approvazione definitiva da parte dell'ente competente e dall'adozione di strumenti attuativi medesimi.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 15 Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

Art. 15/bis Compensi incentivanti

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97 ed in applicazione delle disposizioni del CCNL la Giunta Comunale stabilisce i criteri per l'attribuzione di compensi incentivanti del personale

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 17
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.